

“SCUOLA MATERNA DON PPAZZONI” – FONDAZIONE
VIA CIALDINI 13, 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)

STATUTO

Cap. 1

ART. 1 ORIGINE – DENOMINAZIONE – SEDE

- 1) L’Ente “Asilo Infantile e Scuola di Lavoro Femminile”, sorto nel 1914 per iniziativa del Sacerdote don Luigi Papazzoni e di privati cittadini, con il concorso del Comune di Castelvetro e della allora Cassa Rurale di Castelvetro, è stato eretto in Ente Morale quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza con Regio Decreto 4 Settembre 1922.
- 2) Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna N. 000203 del 29/07/2002 l’Ente ha assunto personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Codice Civile, assumendo la denominazione di “Scuola Materna Don Papazzoni – Fondazione” con sede in Castelvetro di Modena (Prov. Di Modena) in Via Cialdini 13, con il concorso del Comune di Castelvetro e dell’attuale Banco Popolare Società Cooperativa nonché della Parrocchia di Castelvetro.

ART. 2 FINALITA’

- 1) La Fondazione ha per scopo di provvedere alla gestione di una Scuola Materna per l’educazione fisica, morale, intellettuale e cristiana dei bambini di ambo i sessi, di età inferiore a quella scolare primaria, residenti nel Comune di Castelvetro, dietro pagamento di una retta giornaliera.
- 2) Rimanendo posti disponibili dopo l’ammissione dei bambini residenti nel Comune, potranno essere ammessi anche bambini provenienti da altri Comuni, con preferenza di quelli limitrofi.
- 3) Le modalità di funzionamento e di fruizione dei servizi sono stabilite dal Regolamento interno, che assicura particolare attenzione ai bambini socialmente ed economicamente bisognosi.
- 4) La Fondazione non ha finalità di lucro. La gestione della Fondazione è improntata al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed è esercitata nel rispetto della legislazione vigente che disciplina l’attività delle Fondazioni.

ART. 3 AMMISSIONI – PRESTAZIONI – RETTE

- 1) Le ammissioni e le dimissioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite dal Regolamento interno.
- 2) In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti, sono preferiti i bambini che non abbiano persone che possono convenientemente vigilarli poiché impediti dalle loro occupazioni o da altre cause; per gli altri si terrà conto dell’ordine di precedenza delle domande.
- 3) La Fondazione garantisce ai bambini ammessi una educazione adeguata, nel pieno rispetto della personalità individuale e della famiglia di provenienza.
- 4) E’ vietata ogni diversità di trattamento tra i bambini.
- 5) L’importo delle rette viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 MEZZI DI FUNZIONAMENTO

- 1) Tutte le risorse della Fondazione sono destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali.
- 2) I mezzi con cui la Fondazione persegue i suoi fini provengono:
 - a) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) dai contributi erogati da Enti pubblici e privati;
 - c) da ogni altra entrata proveniente da erogazioni liberali.

ART. 5 RISORSE UMANE

- 1) La Fondazione ha proprio personale la cui disciplina è fissata nel Regolamento organico, approvato dal Consiglio di Amministrazione, come stabilito dall'art. ____ comma ____ lettera ____.
- 2) La Fondazione riconosce e valorizza il volontariato e ne favorisce l'apporto nell'interesse dei propri utenti.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE

- 1) La Fondazione si dota di una Carta dei Servizi, come previsto dall'art. 8 comma 2) lettera k., che espliciti i servizi offerti, la loro organizzazione, i diritti degli utenti.

Cap. 2

ART. 7 COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente:
- 2) I consiglieri sono:
 - a. il Parroco pro-tempore della parrocchia di Castelvetro, membro di diritto, o un suo delegato;
 - b. due membri nominati dal Banco Popolare Società Cooperativa;
 - c. due membri nominati dal Comune di Castelvetro di Modena;
- 3) I consiglieri di cui alle lettere "b" e "c" durano in carica 4 anni dalla data del decreto di nomina e possono essere confermati senza interruzione. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori.
- 4) La cessazione anticipata dalla carica di qualche componente elettivo per morte o dimissioni volontarie, viene accettata dal consiglio di amministrazione che promuove la surrogazione.
- 5) Il nuovo nominato dura in carica per il residuo mandato del componente surrogato.
- 6) I consiglieri, incluso quello di cui alla lettera "a", che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica; l'iniziativa spetta al presidente, ovvero, se si tratta di lui, al vice presidente, ed è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 FUNZIONI DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e determina l'indirizzo della Fondazione, definendone i programmi annuali e pluriennali di attività e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.
- 2) In particolare il Consiglio:
 - a. nomina nella prima seduta il Presidente ed il Vice-Presidente
 - b. nomina e revoca il Segretario
 - c. promuove e approva le modifiche dello Statuto

- d. approva accordi, contratti e convenzioni con soggetti terzi, compresa la nomina di procuratori speciali, avvocati e procuratori alle liti .
- e. adotta i Regolamenti interni
- f. approva il Bilancio preventivo, le variazioni dello stesso ed il Conto Consuntivo
- g. determina la misura delle rette
- h. approva la pianta organica della Fondazione e le sue modifiche
- i. delibera la costituzione in giudizio della Fondazione
- j. revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 7 lettera 6)
- k. approva la carta dei servizi
- l. decide su ogni altro atto di indirizzo e controllo non espressamente indicato

ART. 9 SEDUTE E DELIBERAZIONI

- 1) Le sedute sono ordinarie e straordinarie; le prime seguiranno almeno una volta ogni quattro mesi, le seconde quando lo richieda il bisogno o per iniziativa del Presidente o dietro domanda sottoscritta da due consiglieri. Nella seduta di insediamento, convocata e presieduta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età, il primo punto all'ordine del giorno è la nomina del Presidente e del Vice-Presidente; dopo tale atto il Presidente assume la presidenza e le proprie funzioni.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con la maggioranza di tre consiglieri.
- 3) Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti, quando si tratta di questioni concernenti persone.
- 4) Per la validità delle sedute non è computato chi, avendo interesse diretto, non può prendere parte alla deliberazione.
- 5) Il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi all'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.
- 6) I verbali delle sedute devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, o, in assenza o impedimento del Presidente dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il verbale può essere redatto da altro consigliere individuato di volta in volta dal Presidente.

ART. 10 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- 1) Al Presidente spetta:
 - a. la rappresentanza legale dell'Ente in tutte le sedi;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
 - c. vigilare sull'esecuzione delle delibere del Consiglio e sul buon andamento dei servizi;
 - d. prendere con disposizione motivata provvedimenti urgenti e necessari di competenza del Consiglio di Amministrazione quando questo non possa essere convocato in tempo utile, informandone entro 5 giorni i consiglieri e chiedendone la ratifica nella prima seduta successiva che deve essere convocata entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento;
 - e. verificare l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, in particolare per quanto riguarda il corretto funzionamento della scuola.
- 2) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o, in via subordinata, dal consigliere più anziano di età.

ART. 11 TESORERIA

- 1) Il servizio di cassa è svolto da un Istituto di Credito ed è regolato da apposito contratto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente o, in sua mancanza, del Vice-Presidente, e del Segretario.

ART. 12 ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il Bilancio si riferisce ed approva il Conto Consuntivo possibilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo, comunque non oltre il 30 giugno.

ART. 13 SEGRETARIO

- 1) Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra persone estranee al Consiglio stesso e svolge le funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Ente o, se non dipendente, dal contratto di affidamento dell'incarico.

ART. 14 MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ENTE

- 1) Qualora le finalità di cui all'art. 2 venissero a cessare per difficoltà economiche o per mancanza di esigenze locali, il Consiglio di Amministrazione modificherà lo Statuto nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto per quanto possibile dell'origine e dell'evoluzione storica dell'Ente.
- 2) Qualora l'Ente non fosse più in grado di svolgere alcuna attività socio-educativa o socio-assistenziale, il Consiglio di Amministrazione delibererà lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ad alto Ente giuridicamente riconosciuto che operi nell'ambito del Comune o dei Comuni limitrofi in settori affini a quelli previsti dallo Statuto vigente all'epoca.

ART. 15 NORME FINALI

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si osserveranno le norme di legge ed i Regolamenti vigenti sulle materie in cui opera la Fondazione, nonché le disposizioni previste dal Codice Civile.

ART. 16 NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto è sottoposto all'esame delle Autorità competenti del Comune di Castelvetro e della Regione Emilia Romagna ai sensi del disposto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 284 del 14/02/2005. Lo Statuto entra in vigore dalla data della sua registrazione a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione
